



# COMUNE DI SAMONE

*Città Metropolitana di Torino*

**ORIGINALE**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4**

**OGGETTO : CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione ordinaria, nelle persone dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
POLETTI Lorenzo Pietro	Sindaco	Sì
PONTE Susanna	Assessore	Sì
MAGAGLIO Silvia Franca Anna	Assessore	Sì
OLIVIERI Maurizio	Consigliere	No
SUQUET Paola Rosalba	Consigliere	Sì
MARCHETTO Monica	Consigliere	Sì
VASI Armando	Consigliere	Sì
BRILLANTE Daniele	Consigliere	Sì
SPAIRANI Luisa	Consigliere	Sì
GIOVANDO Maurizio Mario	Consigliere	Sì
BONACCI Matteo	Consigliere	No
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il sig. POLETTI Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigi CUNTI

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**SENTITA** la relazione dell'assessore Susanna Ponte, che illustra l'argomento in discussione;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze del Consiglio Comunale, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO**, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** l'art. 5, comma 11, del decreto legge 30.12.2016, n. 244, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è differito al 31.03.2017;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTE** le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

**VISTE** le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 1, commi 10 e segg., della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.04.2016, con cui sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016;

**RITENUTO** di poter confermare le predette aliquote per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. n. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, tenuto conto delle modifiche intervenute con la citata legge 28.12.2015, n. 208, per quanto riguarda l'abitazione principale;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675, della legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 12, in data 22.05.2014, come modificata con deliberazione n. 4 in data 13.04.2016, con cui è stato approvato il regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

**RITENUTO**, di conseguenza, necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€ 49.000,00
Manutenzione ordinaria delle strade comunali, sgombero neve e aree verdi	€ 15.000,00
Manutenzione stabili	€ 8.000,00
Personale	€ 17.000,00

<b>TOTALE</b>	€ 89.000,00
---------------	-------------

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2016;

**VISTO** l'art. 1, commi 10 e segg., della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**VISTA** la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CON** voti unanimi, resi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

➤ **DI APPROVARE** la narrativa, e, per l'effetto:

**1. DI CONFERMARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione alla **TASI**, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017, a i sensi dell'art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013, ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, come segue:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (A1 – A8 –A9)	1,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad eccezione della cat. D/10) – delle categorie C/1 – C/3 – B/1 – A/10	0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali alle attività agricole	1 per mille

**2. DI CONFERMARE** le seguenti riduzioni per abitazione principale, qualora soggetta ad imposta, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo – l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU e TARI:

- nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 3.000,00: riduzione del 100%;
- nuclei familiari con ISEE da € 3.001,00 ad € 6.000,00: aliquota dello 0,6 per mille;
- nuclei familiari con ISEE da € 6.001,00 ad € 7.500,00: aliquota dello 0,8 per mille;

3. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
4. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, la TASI è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa;
5. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TASI dovrà essere effettuata in n. due rate:

<b>TASI</b>	Acconto possessore e occupante	16 giugno
	Saldo e conguaglio 1^ rata possessore e occupante	16 dicembre

6. **DI STABILIRE**, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo eventuali conguagli da versarsi entro il termine di scadenza del saldo;
7. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
8. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, qualora non modificate nei termini di legge;
9. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
POLETTI Lorenzo Pietro

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Luigi CUNTI

---

---

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)**

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 02/03/2017 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Samone, li 02/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Luigi CUNTI

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Atto divenuto esecutivo in data 21-feb-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Luigi CUNTI

---